



Area Tutela e valorizzazione ambientale
Settore Rifiuti bonifiche e Autorizzazioni integrate ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 4344 del 15/06/2018

Prot. n 143103 del 15/06/2018

Fasc. n 2000.12.9/2000/9533

Oggetto: Legnano Ecoter S.r.l. con sede legale in Arluno (MI) - Via Pogliano n. 110 ed insediamento in Legnano (MI) - Via Privata Treviso n. 27. Rinnovo con variante dell'autorizzazione unica all'esercizio dell'attività di recupero (R5, R13) di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”* ed in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 *“Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”)”*;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.35/2016 del 23/05/2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il *“Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano”* approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto *“Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano”*;

- il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/1/2018, avente al oggetto “*Approvazione del ‘Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza’ per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)*” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2018-2020;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione dei dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice di protezione dei dati personali” per le parti non in contrasto con il Regolamento europeo sopracitato;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020), risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall'art. 5 del PTPCT 2018-2020 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18 gennaio 2018, atti 8837/1.18/2018/2, a rischio medio;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati*”;
- la legge regionale n. 26/2003 “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”;

Richiamato il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 13715/2007 27/06/2007;

Dato atto che:

- l'Impresa Legnano Ecoter S.r.l., con sede legale in Arluno (MI) - Via Pogliano n. 110 e sede operativa in Legnano (MI) - Via Privata Treviso n. 27, in data 27/01/2017 (prot. n. 21755) ha presentato istanza di rinnovo con variante dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti di R.G. n. 13715/2007 del 27/06/2007;
- la documentazione presentata è risultata incompleta e, conseguentemente, al fine di poter avviare il procedimento, in data 07/02/2017 (prot. n. 31761) è stato chiesto all'Impresa di depositare la documentazione completa entro il 17/02/2017; in data 08/02/2017 (prot. n. 32719) l'Impresa ha depositato la documentazione richiesta;
- con nota del 20/02/2017 (prot. n. 43419) è stato avviato il procedimento e contestualmente è stato sospeso per richiesta di documentazione integrativa e richiesta dei pareri agli Enti (prot. n. 43421-43422-43425-43426 del 20/02/2017);

Viste le integrazioni documentali trasmesse dall'Impresa in data 23/02/2017 (prot. n. 474230), 24/02/2017 (prot. n. 47648), 08/03/2017 (prot. n. 59621-60222), 19/04/2017 (prot. n. 98052), 22/09/2017 (prot. n. 222764), 04/12/2017 (prot. n. 281025) e 24/05/2018 (prot. n. 126569);

Visti i pareri trasmessi da ATS Milano Città Metropolitana di prot. n. 66557 del 15/03/2017 e da Terna S.p.A. di prot. n. 291796 del 18/12/2017;

Visto il parere del Comune di Legnano in materia urbanistica ed edilizia di prot. n. 37457 del 14/02/2018;

Richiamate le specifiche indicazioni di ARPA (cfr ad es. le note del 28.06.2017, prot. c.m. n. 156587 e del 28.06.2017, prot. c.m. n. 156596) in cui si comunica che non verranno più rilasciati pareri in merito ai procedimenti istruiti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in quanto la normativa vigente non individua Arpa quale soggetto tenuto ad esprimersi sugli stessi);

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a **3.038,00 euro** (ricevuta di versamento di prot. gen. n. 32719 del 08/02/2017);

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in **€ 703.541,56=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;

Richiamati i seguenti allegati tecnici al presente provvedimento che, oltre ai contenuti tecnici, contengono i riferimenti della normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate nonché le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria "Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06" del 15/06/2018 (prot. c.m. n. 143103) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Scarichi idrici acque reflue meteoriche di prima pioggia: parere di competenza scarichi in pubblica fognatura delle acque meteoriche dell'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano - ATO, di prot. cm n. 194185 del 10/08/2017;
- Allegato Scarichi idrici acque reflue meteoriche di seconda pioggia: risultanze dell'istruttoria del 20/03/2017 (prot. c.m. n. 69958);
- Allegato Emissioni in atmosfera: risultanze dell'istruttoria del 11/04/2017 (prot. c.m. n. 91754);
- Elaborato grafico TAV. Allegato 1 avente ad oggetto "*Planimetria dell'insediamento produttivo con particolari costruttivi dell'impianto di raccolta e dispersione delle acque meteoriche - Rinnovo con variante non sostanziale dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006*" datato maggio 2018 pervenuto in data 24/05/2018, col prot. c.m. n. 126569;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 il rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al provvedimento di R.G. n. 13715/2007 del 27/06/2007, rilasciato all'Impresa Legnano Ecoter S.r.l. con sede legale in Arluno (MI) Via Pogliano n. 110 ed impianto in Legnano (MI) Via Privata Treviso n. 27, alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati Tecnici ed alla planimetria Tavola Allegato 1 "Planimetria dell'insediamento produttivo con particolari costruttivi dell'impianto di raccolta e dispersione delle acque meteoriche - Rinnovo con variante non sostanziale dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006" datata maggio 2018, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché l'adeguamento del sistema fognario alla prescrizioni indicate da ATO - Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano con Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 45/2014 del 12/02/2014.

FATTO PRESENTE CHE

- l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il **27/06/2027**;
- l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;

- in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva autorizzazione alla modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione;
- l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
- le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
- qualora l'attività dell'Impresa/impianto rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
- l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti:
 - comunicazione di fine lavori ai sensi della d.gr. 10161/2002 e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere di adeguamento del sistema fognario a quanto autorizzato; si fa presente che il presente provvedimento decade automaticamente qualora l'Impresa non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dello stesso, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, e qualora non completi l'adeguamento del sistema fognario entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori; entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso; decorsi tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne nel caso in cui, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga;
 - conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, entro 30 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la garanzia finanziaria determinata in **€ 703.541,56=** con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche;
- l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate; si ricorda che tale accettazione costituisce anche estinzione ed atto di svincolo della polizza attualmente in essere;
- la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
- il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06;
- la presente Autorizzazione sostituisce il permesso di costruire, ai sensi del d.p.r. 380/2001 e della l.r. 12/05, relativamente alle opere edilizie da realizzarsi (adeguamento del sistema fognario) così come previsto dalle prescrizioni indicate da ATO - Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano con Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 45/2014 del 12/02/2014; sono fatti salvi gli adempimenti preventivi e quelli di ultimazione lavori stabiliti dalle suddette normative statali e regionali in materia edilizia che l'Impresa dovrà ottemperare nei confronti del Comune di Legnano e di altri Enti, ivi compresi quelli relativi ai versamenti degli oneri di urbanizzazione, qualora dovuti, a cui il Comune dovrà ottemperare, anche nei confronti di altri Enti;
- tutte le opere edilizie dovranno essere realizzate conformemente alla normativa vigente e al Regolamento Edilizio/Piano delle Regole del P.G.T. comunale vigente, nonché ad altre eventuali ulteriori autorizzazioni da ottenersi dagli Enti competenti; successivamente le stesse dovranno essere sottoposte a verifica di conformità; dovrà inoltre essere garantito il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo;

INFORMA CHE

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), alla ditta e, per opportuna informativa, ai seguenti indirizzi:
 - Comune di Legnano comune.legnano@cert.legalmail.it;
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it;
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
 - Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano atocittametropolitanadimilano@legalmail.it;
 - Terna Rete Italia S.p.A. - Direzione Territoriale Nord Ovest - Unità Impianti Cislago ternareteitaliaspa@pec.terna.it;
 - Servizio Acque Reflue del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive della Città metropolitana di Milano - posta interna;
 - Servizio Inquinamento Atmosferico del Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia della Città metropolitana di Milano - posta interna;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)" approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018, al paragrafo 5 non prevede più, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio; che gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica; possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";
- il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;

- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica;

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dott. Luciano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Roberta Caminita

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link <https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti> inserendo il codice:

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01161319224506

€ 6,00: 01161319224528

fasc. 12.9/2000/9533

pag 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Legnano Ecoter S.r.l. con sede legale in Arluno (MI) – Via Pogliano n. 110 ed insediamento in Legnano (MI) - Via Privata Treviso n. 27. Rinnovo con variante dell'autorizzazione unica all'esercizio dell'attività di recupero (R5, R13) di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI02297Y
RAGIONE SOCIALE	Legnano Ecoter S.r.l.
C.F./P.IVA	13264300156
SEDE LEGALE	Arluno (MI) – Via Pogliano n. 110
SEDE OPERATIVA	Legnano (MI) – Via Privata Treviso n. 27
CODICE ATECO	23.70.3

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	47
Particella catastale	Mappali n. 91-92-93-94-129
Gauss Boaga x	1490081
Gauss Boaga y	5046844
Via/Piazza/Località	Via Privata Treviso n. 27
Comune	Legnano
Provincia	MI

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta il 27/01/2017 prot. n. 21755;
- 3.2 Richiesta documentazione, necessaria per l'avvio del procedimento, del 07/02/2017 prot. n. 31761;
- 3.3 Integrazioni del 08/02/2017 prot. n. 32719;
- 3.4 Avvio del procedimento il 20/02/2017 prot. n. 43419;
- 3.5 Sospensione del procedimento dal 20/02/2017 (prot. n. 43419) al 24/05/2018 (prot. n. 126569);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 43.818 mq (575 mq al coperto, 42.668 mq allo scoperto su piazzale) e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola Allegato 1 *"Planimetria dell'insediamento produttivo con particolari costruttivi dell'impianto di raccolta e dispersione delle acque meteoriche – Rinnovo con variante non sostanziale dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006"* datata maggio 2018;

5.1 il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti:

- 5.1.1** rinuncia alle operazioni di smaltimento D13, D14 e stoccaggio provvisorio D15 per i rifiuti conferiti da terzi (in ingresso);
- 5.1.2** rinuncia al codice CER 010399 *"rifiuti non specificati altrimenti"*;
- 5.1.3** adeguamento del sistema fognario alla prescrizioni indicate da ATO – Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano con Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 45/2014 del 12/02/2014;

Descrizione sintetica della operazioni e delle tipologie dei rifiuti trattati

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo per la produzione di sottofondi stradali, rilevati, riempimenti di scavi infrastrutturali, ecc. I rifiuti sono rappresentati da inerti, come ad esempio, rifiuti delle attività di costruzione e demolizione. Il progetto prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che danno luogo ad emissioni in atmosfera; in particolare viene effettuata la selezione e la frantumazione con l'ausilio di un vagliatore e di un frantoio.

5.2 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- conferiti da terzi:

- 5.2.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 32.500 mc;

- derivanti dall'attività di trattamento:

- 5.2.2** messa in riserva e/o deposito preliminare (R13 e/o D15) di rifiuti non pericolosi: 100 mc;

5.3 I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono pari a:

- R5: 200.000 t/a pari a 800 t/g;

5.4 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni	
			R13	R5
010102	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	1	X	X
010308	Polveri residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010307	1	X	X
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	1	X	X
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	1	X	X
010507	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	1	X	X
020402	Carbonato di calcio fuori specifica	1	X	X
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie	1	X	X
100202	Scorie non trattate	1	X	X
100208	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207	1	X	X
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria	1	X	X
100809	Altre scorie	1	X	X
100906	Forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	Settore 1	X	X
100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	Settore 1	X	X

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni	
			R13	R5
100912	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911	Settore 1	X	X
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	Settore 1	X	X
101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	Settore 1	X	X
101203	Polveri e particolato	Settore 1	X	X
101206	Stampi di scarto	Settore 1	X	X
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	Settore 1	X	X
101314	Rifiuti e fanghi di cemento	Settore 1	X	X
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116	Settore 1	X	X
160120	Vetro	Settore 1	X	X
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161101	Settore 1	X	X
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103	Settore 1	X	X
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	Settore 1	X	X
170101	Cemento	Settore 1	X	X
170102	Mattoni	Settore 1	X	X
170103	Mattonelle e ceramiche	Settore 1	X	X
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	Settore 1	X	X
170202	Vetro	Settore 1	X	X
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	Settore 1	X	X
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	Settore 1	X	X
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	Settore 1	X	X
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	Settore 2	X	X
191205	Vetro	Settore 1	X	X
200102	Vetro	Settore 1	X	X

I codici non espressamente individuati nella tabella sopra indicata sono stati ritenuti non compatibili e diniegati dall'autorizzazione.

5.5 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni	
			R13	D15
150106	Imballaggi in materiali misti	Settore 3	X	X
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	Settore 3	X	X
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	Settore 3	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

6. PRESSO L'IMPIANTO NON SI EFFETTUANO MISCELAZIONI

7. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

7.1 i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali,

devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

- 7.2** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria tavola Allegato 1 *"Planimetria dell'insediamento produttivo con particolari costruttivi dell'impianto di raccolta e dispersione delle acque meteoriche – Rinnovo con variante non sostanziale dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006"* datata maggio 2018, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 7.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 7.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 7.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili, limitatamente ai rifiuti identificati con CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903), stoccati provvisoriamente e separatamente nel Settore 2. In tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 100 mc. Qualora dagli accertamenti eseguiti sul cumulo di tali materiali sia accertata la non conformità, l'Impresa deve inviare immediatamente tali rifiuti ad impianti terzi autorizzati per lo smaltimento e/o il recupero.

- 7.4** Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.

INERTI

7.5 Rifiuti in ingresso

- 7.5.1** per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
- 7.5.2** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita;

- 7.6** i rifiuti di “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503” (CER 170504), devono essere depositate in stoccaggio provvisorio in cumuli/cassoni separati in base al tipo e alla concentrazione dei contaminanti (aventi concentrazione non superiore ai limiti col. A – Tab. 1 – All. 5 – Parte Quarta – d.lgs. 152/06, oppure con concentrazione non superiore ai limiti col. B). Ogni partita di rifiuti conferita all’impianto deve essere accompagnata da analisi e deve esserne garantita la tracciabilità a partire dalla provenienza sino all’impianto di destinazione;
- 7.7** i rifiuti con CER 170504 “terre e rocce”, non potranno essere ritirati qualora posseggano concentrazione di contaminanti superiori ai limiti di colonna B - Tabella 1 - dell’Allegato n. 5 al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006;
- 7.8** non possono essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti aventi diverse caratteristiche di concentrazione di contaminanti, ivi compresi quelli aventi come riferimento i limiti individuati dalla Tabella 1 (colonne A e B) dell’Allegato n. 5, al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006;
- 7.9** l’accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie, ed opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);
- 7.10** il ritiro, lo stoccaggio provvisorio (R13) presso l’impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei CER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del Servizio dell’A.S.L. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall’Impresa;
- 7.11** tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all’impianto, fatti salvi il rispetto degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.S.L. territorialmente competente, dovranno rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal d.lgs. 81/08 e dalle successive norme e regolamenti nazionali e regionali;
- 7.12** al fine di consentire l’aggiornamento dei registri di cui all’art. 5 della l.r. 17/2003, l’Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione, all’A.S.L. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l’impianto;
- 7.13** per i rifiuti con CER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801), l'accettazione all'impianto potrà avvenire qualora accompagnati da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita;
- 7.14** sui rifiuti in ingresso con CER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801), dovrà essere effettuata una verifica visiva dell'effettiva corrispondenza della tipologia del rifiuto rispetto a quanto indicato nel FIR. In particolar modo, in fase di scarico, dovrà essere verificata l'assenza di frammenti di lastre cemento amianto o floccato o altre frazioni non conformi nei rifiuti di gesso. Qualora in fase di scarico si rilevassero non conformità rispetto quanto specificato, l'operazione dovrà essere interrotta ed il rifiuto dovrà essere caricato sul mezzo e respinto, avviando le procedure previste dalla normativa vigente in materia di carichi respinti;
- 7.15** i rifiuti in ingresso con CER 170802 devono essere stoccati separatamente dai restanti rifiuti messi in riserva e provenienti da attività di costruzione e demolizione; inoltre deve essere prevista idonea

copertura di protezione dalle acque meteoriche, al fine di evitare la dispersione di eventuali sostanze contenute nei rifiuti;

- 7.16** i rifiuti polverulenti dovranno essere dotati di idonea copertura da utilizzare in condizioni climatiche sfavorevoli (vento);
- 7.17** deve essere previsto un protocollo di utilizzo dei nebulizzatori presenti tale da evitare la diffusione di polvere e nel contempo eccessivi ristagni di acqua;
- 7.18** Ciclo di lavorazione
- 7.18.1** deve essere previsto l'impiego di un sistema di nebulizzazione da utilizzare durante tutte le fasi di movimentazione e trattamento dei rifiuti e comunque in qualsiasi momento possano generarsi polveri;
- 7.18.2** l'impianto di trattamento dei rifiuti è autorizzato con caratteristiche di inamovibilità quindi non potrà essere spostato al di fuori della specifica area autorizzata ad effettuare le operazioni R5; la matricola dell'impianto di trattamento dovrà essere definita nella comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori che precede l'avvio dell'esercizio;
- 7.18.3** prima della messa in esercizio dell'impianto deve essere definita e codificata una procedura finalizzata a garantire la tracciabilità degli aggregati riciclati ottenuti dalle operazioni di recupero, andando ad individuare la destinazione finale degli stessi (soggetto utilizzatore, sito di impiego finale facendo riferimento a foglio/mappali, WBS, o altre indicazioni che individuino chiaramente il destino). Il registro, il quale dovrà riportare anche i riferimenti ai documenti di trasporto in uscita dall'impianto, deve essere tenuto presso l'impianto a disposizione degli Enti ed Organi tecnici di controllo;
- 7.19** Rifiuti in uscita/prodotti/m.p.s.
- 7.19.1** per le m.p.s. prodotte dal trattamento di recupero (R5) deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.S.L. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
- 7.19.2** la conformità alle m.p.s. di tutti i materiali ottenuti dal trattamento di recupero nell'impianto deve essere attestata con il rispetto dei limiti di cui all'allegato 3 del d.m. 5.02.1998;
- 7.19.3** i prodotti/materiali ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono essere provvisti di marcatura CE in base al loro utilizzo;
- 7.19.4** le analisi di verifica della conformità alle materie prime seconde dei materiali ottenuti dall'attività di recupero devono essere eseguite con prelievo di un campione da ciascun cumulo avente un volume massimo pari a 1.000 mc;
- 7.19.5** l'invio all'area di utilizzo delle materie prime seconde deve avvenire esclusivamente dopo aver ricevuto i risultati attestanti la conformità dei materiali alle materie prime seconde in base a quanto previsto dalla vigente regolamentazione;
- 7.19.6** i materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti effettuato mediante l'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 7.19.7** le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero (R5) autorizzate, devono essere provviste di marcatura CE o di altre regolamentazioni in materia, in base al loro utilizzo;

laddove non prevista devono essere conformi alle norme tecniche unificate di settore e di qualità e conformi alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205 e sottoposte a prelievo ed analisi chimico/fisiche nel rispetto di quanto previsto al punto 4.7.3.4 del presente Allegato Tecnico.

7.19.8 l'utilizzo dei materiali ottenuti dalle operazioni di recupero (R5) di cui al CER 170504 è subordinato all'esecuzione dei protocolli contenuti nel progetto approvato con il presente atto e all'esecuzione di test analitici per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 1 colonne A/B dell'Allegato n. 5 al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 sul tal quale, in funzione della destinazione d'uso del sito a cui sono destinati;

7.20 i macchinari impiegati per il trattamento dei rifiuti vengono autorizzati come fissi e quindi non possono essere spostati dalla specifica area di lavorazione (R5) definita da progetto ed approvata con il presente provvedimento; gli impianti di trattamento devono essere quelli indicati nella documentazione agli atti a corredo dell'istanza;

VARIE

7.21 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente.

8. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Roberta Caminita

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;

8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste

operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;

28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;
31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;

18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

- 52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
- 53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

- 54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

- 55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

- 56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.

Data 11 Aprile 2017

Protocollo 91754/9.9/2017/31

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera
Società Legnano Ecoter srl Via Privata Treviso, 27 - Legnano (MI)**

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ:

La società Legnano Ecoter srl svolge operazioni di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi.

La messa in riserva consiste nello stoccaggio in area circoscritta dei rifiuti in cumuli prima delle fasi di recupero.

Le operazioni di recupero R5 vengono effettuate attraverso l'utilizzo di un impianto di selezione e frantumazione. Trasportati con pala meccanica fino alla tramoggia di carico, i rifiuti passano gradualmente al vaglio vibrante per una prima selezione che impedisce il passaggio nel frantoio del materiale più fine, raccolto nel sottovaglio. Il materiale più grossolano viene prima frantumato nel frantoio a mulino, per poi passare sotto un deferrizzatore che separa la frazione ferrosa presente nel materiale. Il prodotto ottenuto, così come il materiale fine separato all'inizio del processo, vengono depositati in cumuli a terra.

Il gestore dichiara che l'impianto di frantumazione è dotato di un sistema di abbattimento per il contenimento delle emissioni polverose costituito da una camera di calma e da ugelli spruzzatori.

Per il dettaglio dei quantitativi, delle tipologie di rifiuti, delle modalità di stoccaggio e delle attività condotte si rimanda a quanto indicato nella presente autorizzazione.

L'articolazione dell'assetto emissivo vede identificate unicamente fonti diffusive e le fasi interessanti dal punto di vista delle potenziali emissioni inquinanti sono quelle che implicano la movimentazione del materiale nonché i trattamenti previsti e sono identificabili come segue:

Emissione	Ciclo tecnologico di provenienza	Procedure di contenimento
Ed1	Complesso delle attività di stoccaggio del materiale	//
Ed2	Attività di recupero rifiuti inerti, vagli, nastro magnetico e nastri trasportatori	//
Ed3	Attività di recupero rifiuti inerti, impianto di frantumazione	Impianto di abbattimento costituito da camera di calma e ugelli spruzzatori
Ed4	Complesso delle attività di movimentazione dei mezzi sia di esercizio che in transito da e per il sito	//

2. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

Data la particolare attività svolta - tipicamente caratterizzata dalla presenza di emissioni diffuse legate prevalentemente alle operazioni di movimentazione, trattamento e stoccaggio dei materiali nonché connesse alla movimentazione dei mezzi sia di esercizio che in transito da e per il sito - è necessario che il gestore attui puntualmente tutte le prescrizioni di cui all'**allegato tecnico 8 ex DGR 196/05** con particolare riferimento all'adozione di opportuni sistemi di contenimento della polverosità a presidio di tutte le zone dell'insediamento potenziali fonte di emissioni diffuse, quali le aree di stoccaggio dei materiali a diverso titolo presenti nell'insediamento, i trasporti di materiali, le vie di transito interne dei veicoli, etc..

Al fine del controllo e della limitazione della diffusione delle polveri, l'esercente dovrà attuare anche le previsioni di cui alla parte I dell'Allegato V alla parte V del D.Lvo 152/06, incrementando - se del caso - i sistemi di contenimento già previsti e/o in essere. Le misure di cui sopra dovranno essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate, che in ogni caso *dovranno essere efficaci*.

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti.

3. PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI:

Vedere allegato parte integrante del presente documento.

Si sottolinea che la Ditta dovrà rispettare esclusivamente le Prescrizioni Generali coerenti con il proprio ciclo produttivo e con le prescrizioni specifiche evidenziate al punto 2.

Il Responsabile del Servizio
Inquinamento Atmosferico
Dott.ssa Caterina D'Ambrosio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Settore qualità dell'aria, rumore ed energia

Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - tel: 027740.3749 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Raffaella Correnti tel: 02.7740.3548 - email: r.correnti@cittametropolitana.mi.it

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'Impresa dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni e porre attenzione al possibile sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza la stessa dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi o ulteriori presidi depurativi.

Nella fase seguente l'autorizzazione l'esercente dovrà, in stretto raccordo con il competente servizio di A.R.P.A. Lombardia, definire e attuare la prevista campagna di rilevazioni alle emissioni volta a verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni; successivamente quest'ultima potrà valutare la reale necessità di proseguire ad attuare le verifiche annuali per tutte le sostanze di cui è prevista la limitazione piuttosto che identificare modalità di controllo alternative, nonché, alla luce dell'effettiva conduzione delle attività e delle emissioni generate, proporre all'autorità competente l'eventuale adeguamento delle prescrizioni di seguito definite.

Impianti termici

Gli impianti di combustione destinati alla produzione di calore sono complessivamente regolamentati dalle previsioni di cui al Titolo I, II e dall'Allegato IX alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

Tali impianti non risultano soggetti a regime autorizzativo solo qualora le potenzialità impiegate siano inferiori alle soglie previste dall'Allegato IV alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. (Impianti e attività in deroga) in relazione agli specifici combustibili utilizzati.

Inoltre, la conduzione e la gestione degli impianti termici deve garantire l'obiettivo dell'ottimale gestione e manutenzione degli impianti perseguendo, per quanto riguarda le prescrizioni relative alla conduzione ed ai limiti da conseguire, se previsti, il disposto di cui all'Allegato alla DGRL n. 3934/12 e Allegato C alla DGR n. 6501/2001.

Impianti di abbattimento

Il gestore dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti e l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue. Qualora questi fossero superati e/o in caso di accertata molestia l'impresa dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, all'installazione di idonei/ulteriori sistemi di abbattimento, le cui caratteristiche dovranno essere coerenti con i criteri definiti dalla DGR n. 3552/12 che definisce e riepiloga - rinnovando le previsioni della DGR n. 13943/03 - le caratteristiche tecniche ed i criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità.

Soluzioni impiantistiche difformi da quelle previste dall'atto normativo di cui sopra dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unitamente alla competente struttura regionale.

Gli impianti di abbattimento esistenti potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione se complessivamente conformi alle specifiche di cui alla DGRL n. 13943/03.

Se nel corso di vigenza dell'autorizzazione rilasciata si rendesse necessaria la modifica dei presidi depurativi installati piuttosto che l'installazione di nuovi questi potranno esserlo senza necessità di autorizzazione solo laddove non si inseriscano in un più ampio intervento che modifichi in modo sostanziale lo stabilimento e, comunque, previa comunicazione espressa ai sensi della Circolare della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente 1Amb/07 e s.m.i. che riporti i dati di cui al punto 3 riepilogato nell'Allegato 1 alla stessa.

Caratteristiche dei camini

Le emissioni conseguenti all'attività oggetto di autorizzazione dovranno essere convogliate in atmosfera tramite camini per i quali dovranno essere opportunamente definiti dimensione e altezza così da ottimizzare la dispersione degli effluenti, evitare accumuli locali e quindi sempre possibili problematiche igienico sanitarie; gli stessi dovranno essere inoltre caratterizzati da una adeguata raggiungibilità del punto di prelievo così da consentire lo sviluppo delle valutazioni delle emissioni coerente con la norma UNI EN ISO 16911:2013 e tutte quelle necessarie a quantificare le emissioni residue derivanti dall'esercizio di questi impianti.

Emissioni diffuse

Deve essere posta adeguata attenzione al contenimento delle possibili emissioni diffuse, così come previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., ricordando che la vigente normativa di settore non ammette emissioni diffuse quando queste - sulla base delle migliori tecnologie disponibili - siano tecnicamente convogliabili; l'onere della dimostrazione della non convogliabilità tecnica è posta in capo all' esercente dell'impianto, che deve opportunamente dimostrare tale condizione.

In ogni caso, le operazioni che possono provocare emissioni di tipo diffusivo devono comunque essere il più possibile contenute e laddove fossero previsti impianti di aspirazione localizzata per la bonifica degli ambienti gli stessi dovranno essere progettati avendo cura di ridurre al minimo necessario la portata di aspirazione, definendo opportunamente il posizionamento dei punti di captazione nelle zone ove saranno eseguite le operazioni di cui trattasi, al fine di conseguire una adeguata protezione dell'ambiente di lavoro.

Al di fuori delle casistiche di cui sopra gli effluenti prodotti dovranno essere captati e portati ad esalare all'esterno degli ambienti di lavoro.

Molestie generate da emissioni residue e molestie olfattive

Nel caso di sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza l'impresa dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi od ulteriori presidi depurativi.

Nello specifico laddove si evidenziassero fenomeni di inquinamento olfattivo l' esercente, congiuntamente ai servizi locali di A.R.P.A. Lombardia, dovrà ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le emissioni potenzialmente interessate all'evento e le cause scatenanti secondo i criteri definiti dalla DGR n. 3018/12 sulle emissioni odorigene. Al fine di caratterizzare il fenomeno i

metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo Unichim 158, per la definizione delle strategie di prelievo ed osservazione del fenomeno, ed UNI EN 13725-2004, per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamente emessa.

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste, nonché confinare eventuali sversamenti.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove il materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto a operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Procedure di gestione

L'esercente dovrà tenere in particolare considerazione le "prescrizioni e considerazioni di carattere generale" procedendo alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo da limitare eventi incidentali e/o anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia - nel caso intervenissero eventi di questo tipo - in grado di mitigarne gli effetti e garantendo il necessario raccordo con le diverse autorità interessate.

Nella manipolazione delle diverse sostanze impiegate e nella conduzione degli impianti è necessario inoltre siano previste adeguate modalità di controllo adempiendo e perseguendo tutti gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro vigenti ad evitare, tra l'altro, il possibile rischio di accensione o esplosione.

PRESCRIZIONI GENERALI

In relazione ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione l'esercente deve fare riferimento anche alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate così da integrare, laddove necessario, le indicazioni specifiche già definite:

- a) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
- b) Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;
 - al fine di consentire la caratterizzazione delle emissioni generate le condotte di scarico in atmosfera devono essere dotate di idonee bocchette di ispezione ubicate secondo le previsioni di cui alla norma UNI EN ISO 16911:2013, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni, e/o a metodiche di rilievo specifiche. Nel caso si rendesse necessaria la valutazione della resa di abbattimento conseguita da eventuali presidi

depurativi tali bocchette devono essere previste, sempre avuto riguardo alle norme citate, a monte ed a valle del sistema;

- laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni opportunamente documentate e, comunque, concordate con il competente servizio di A.R.P.A. Lombardia;
- una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, di trattamento degli effluenti devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente e opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili) o, in assenza delle indicazioni di cui sopra, con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc..) al servizio dei sistemi d'estrazione ed eventuale depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro cartaceo, dotato di pagine con numerazione progressiva, o digitale ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc..);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

Sono ipotizzabili due casi:

- A) Autorizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale rispetto all'esistente;
l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora, durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- B) Nuova autorizzazione di impianto esistente o rinnovo autorizzativo di impianto esistente senza che siano intervenute modifiche sostanziali;

l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti previsti fossero identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici già prescritti;
- qualora i limiti prescritti fossero modificati rispetto al precedente assetto autorizzativo o comunque inseriti in un nuovo procedimento autorizzativo relativo ad impianto già esistente, e successivamente inserito tra quelli sottoposti al titolo V del D.Lgs n. 152/06 vigente, l'esercente dovrà attuare il previsto ciclo di verifiche e trasmetterne all'autorità competente, al Comune e al dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

In entrambe le fattispecie l'esercente potrà successivamente unificare la cadenza temporale degli autocontrolli complessivamente in essere previa comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento di A.R.P.A. Lombardia competente per territorio.

Modalità di controllo delle emissioni

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo Unichim 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica,

con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Si rammenta in ogni caso che:

- il ciclo di campionamento deve:
 - permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e conseguentemente il flusso di massa effettivamente generato;
 - essere pianificato ed attuato entro un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli stessi o comunque coerente con gli obiettivi citati in relazione all'effettiva articolazione delle attività svolte;
- i risultati della campagna di rilevazioni devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio;
- gli esiti delle rilevazioni devono essere accompagnate da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con **cadenza annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve, fatte salve diverse specifiche disposizioni dell'autorità competente, essere inviata al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal dipartimento A.R.P.A. competente per territorio all'autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali siano stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e analisi previste dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato e in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme riferita, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressa in nm^3/s piuttosto che in nm^3/h);
 - concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressi in mg/nm^3 o in $\text{mg}/\text{nm}^3\text{t}$);
 - temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;

Nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Sospensioni temporanee delle attività

Qualora l'impresa, autorizzata ai sensi della parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., si veda costretta a:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva;
- utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua;

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione all'autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente, secondo le modalità previste all'autorità competente stessa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. D.P.R. n. 59/2013 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.
2. D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*
In particolare:
 - art. 269, c. 2 Parte - V Tit. I - Nuovo stabilimento o Trasferimento;
 - art. 269, c. 8 Parte - V Tit. I - Modifica sostanziale dell'autorizzazione in corso;
 - artt. 269 e 281, c. 1 - Parte V Tit. I - Rinnovo complessivo dell'assetto autorizzativo;
 - art. 281, c. 3 - Parte V Tit. I - Adeguamento normativo.

3. Legge Regionale n. 24/2006 *“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”*.
4. D.g.r. n. 6501/2001 *“Allegato C) Criteri e limiti di emissioni per gli impianti di produzione di energia”*
5. D.g.r. n. 11667/2002 *“Definizione di allegati tecnici, relativi ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203”*.
6. D.g.r. n. 13943/2003 *“Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle <<Migliori tecnologie disponibili>> per la riduzione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. 203/88 - Sostituzione - Revoca della d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402”*.
7. D.g.r. n. 16103/2004 *“Definizione dell’allegato tecnico relativo al settore ‘Trasformazione materie plastiche e gomma’. Integrazione della d.g.r. 20 dicembre 2002 n. 11667”*.
8. D.g.r. n. 196/2005 *“Integrazione e modificazione della d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11667. Allegati tecnici per il controllo e la riduzione delle emissioni di polveri e Composti Organici Volatili (COV) da fonti di origine industriale per le lavorazioni dei settori verniciatura, sgrassaggio e inerti (conglomerati, cementizi, lapidei)”*.
9. D.d.s. n. 8213/2009 *“Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l’attività in deroga di elettroerosione”*.
10. D.d.s. n. 13228/2010 *“D.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 concernente l’approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/2006 per attività in deroga di saldatura: modifiche e integrazioni”*.
11. D.g.r. n. 2605/2011 *“Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell’aria ambientale ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - Revoca della d.g.r. n. 5290/07”*.
12. D.d.u.o. n. 12772/2011 *“Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l’attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche - Sostituzione dell’allegato n. 32 del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009”*.
13. D.g.r. n. 3018/2012 *“Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”*.
14. D.g.r. n. 3552/2012 *“Caratterizzazioni tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943”*.
15. D.g.r. n. 3780/2012 *“Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale”*.
16. D.g.r. n. 3792/2012 *“Attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. <<Norme in materia ambientale>>: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell’autorizzazione in via generale per le attività zootecniche”*.

17. D.g.r. n. 3934/2012 *“Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”*.
18. D.d.s. n. 6576/2012 *“Approvazione degli allegati tecnici relativi all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività “Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW” e “Gruppi elettrogeni e motori di emergenza”*”.
19. D.d.s. n. 5624/2013 *“Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività di “Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole”*”.
20. D.d.s. n. 4212/2016 *“Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ai sensi dell’art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le linee di trattamento fanghi”*.
21. D.d.u.o. n. 12779/2016 *“Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ai sensi dell’art. 272 comma 2 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. per gli <<Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso>>”*.
22. D.g.r. n. 6030/2016 *“Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di ‘Emissioni in atmosfera’ ai sensi della parte V del d.lgs. 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell’entrata in vigore del regolamento CE n. 1272/2008 (“CLP”) e successive modificazioni e integrazioni”*.
23. Circolare 1 AMB/2007 in materia di modifiche impiantistiche ex D.Lgs n. 152/06, art. 269.

Data 20/03/2017

Al Direttore del SETTORE

Protocollo 69958 fasc. 2000.12.9/2000/9533

RIFIUTI BONIFICHE E AIA

Pagina

1

SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZIO ACQUE REFLUE

**PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA ART. 208 D.LGS. 152/06
COMPONENTE SCARICO - CIP RI02297Y**

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:

OGGETTO: autorizzazione unica ex art. 208 del D.L.vo 152/06 -Autorizzazione allo scarico di acque reflue meteoriche di seconda pioggia negli strati superficiali del sottosuolo, per l'insediamento ubicato in via Privata Treviso, 27 nel comune di Legnano, al l.r. pro tempore della ditta **LEGNANO ECOTER S.r.l.**

ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI02297Y
RAGIONE SOCIALE	LEGNANO ECOTER S.r.l.
C.F./P.IVA	13264300156
SEDE LEGALE	Via per Pogliano, 110 - Arluno (MI)
SEDE OPERATIVA	Via Privata Treviso, 27 - Legnano (MI)
CODICE ATECO	n.p.

1. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	47
Particella catastale	91,92,93,94,129
Gauss Boaga long	1.490.081,34
Gauss Boaga lat	5.046.844,95
Via/Piazza/Località	Via Privata Treviso, 27
Comune	Legnano
Provincia	Milano

Settore risorse idriche e attività estrattive

Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.3598 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento: Dott.sa Susanna Colombo, tel: 02 7740.5875 , email: su.colombo@cittametropolitana.mi.it
Istruttoria Tecnica (persona alla quale rivolgersi per informazioni sulla pratica): Maurizio Lesmo tel: 027740.3836, e mail: m.lesmo@cittametropolitana.mi.it

2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ

La ditta esercita attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi. La messa in riserva consiste nello stoccaggio temporaneo dei rifiuti in un'area pavimentata, ben circoscritta e destinata esclusivamente a questo tipo d'attività; all'interno di tale area i rifiuti addotti mediante automezzi vengono scaricati, controllati, movimentati mediante pala meccanica ed accumulati.

Le operazioni di recupero di materiali inerti sono eseguite con un impianto di frantumazione con le seguenti caratteristiche:

- tramoggia collegata ad un alimentatore del tipo a carrello
- prima vagliatura mediante vibrovaglio
- frantoio a mulino
- depolverazione del materiale frantumato tramite tunnel costituito da camera di calma e apparecchiature di abbattimento delle polveri
- nastro magnetico con blocco di magneti a carica permanente
- vagliatura in vaglio vibrante
- nastri trasportatori per cumulo a terre del materiale lavorato.

Dalla zona di messa in riserva i rifiuti da trattare verranno immessi, per mezzo di una pala meccanica e/o escavatore, nella tramoggia di carico, all'interno della quale l'alimentatore scaricherà gradualmente il materiale nel vaglio vibrante sgrossatore. Il vaglio vibrante eseguirà una prima selezione impedendo il passaggio nel frantoio di materiale di natura fine; quest'ultimo materiale prevagliato cadrà su un nastro reversibile di raccolta e verrà, a seconda delle necessità, o messo a cumulo mediante apposito nastro laterale oppure convogliato verso il nastro trasportatore principale, by-passando il frantoio, in modo tale da venir successivamente mescolato con il materiale frantumato. Il materiale da frantumare giungerà invece nel frantoio. Il materiale frantumato verrà trasportato dal nastro trasportatore principale e passerà sotto ad un deferizzatore che separerà la frazione ferrosa presente nel materiale. Il prodotto ottenuto, trasportato dal nastro principale, verrà portato direttamente a cumulo a terra. La Ditta sul materiale recuperato dovrà eseguire il test di cessione (Allegato 3 DM 05/02/1998 e s.m.i.) e verificate le conformità delle MPS il materiale verrà depositato su aree interne all'insediamento destinate al deposito del prodotto finito.

Le acque meteoriche di seconda pioggia (a differenza della prima pioggia e dei reflui civili che sono inviati in pubblica fognatura) sono convogliate allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo attraverso due batterie di pozzi perdenti (una costituita da nr. 6 pozzi perdenti, l'altra di nr. 4 pozzi perdenti) entrambe provenienti dalle zone di trattamento rifiuti. L'acqua in uscita dall'impianto di trattamento della prima pioggia giungerà dapprima ad un pozzetto di ripartizione/controllo ed in sequenza verso i pozzi perdenti. E' previsto un pozzetto di campionamento prima dello scarico finale negli strati superficiali del sottosuolo.

In relazione alla massima escursione della falda nella zona esaminata, la parte dichiara un franco di almeno 15 metri dal fondo dei pozzi perdenti al livello superiore della falda freatica.

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

1. Istanza pervenuta il 27/01/2017 nr. Prot. 0021751
2. Avvio del procedimento il 16/02/2017

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA:

1. Favorevole con prescrizioni

5. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI (specifiche per procedimento)

- a) Lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia, scaricate a completo riempimento della vasca di prima pioggia, deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) I limiti di accettabilità dello scarico dovranno essere rispettati ai pozzetti di ispezione/campionamento finali, posti subito a monte del punto di scarico in pozzo perdente ed a valle del sistema depurativo;
- c) I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione secondo quanto previsto dall'art.101, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- d) Dev'essere garantita la separazione delle condotte e la separata campionabilità dei reflui; pertanto dovrà essere esclusa qualsiasi commistione fra le linee di convoglio dei reflui a monte dei pozzetti di ispezione/campionamento; in nessun caso le acque meteoriche devono raggiungere il sistema depurativo biologico dei reflui di origine domestica;
- e) Nel pozzetto fiscale, posto immediatamente a monte dell'immissione dello scarico, dovrà essere predisposto idoneo punto di prelievo, che dovrà essere mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile ed ispezionabile per lo svolgimento dei campionamenti;
- f) Dovrà essere garantita l'accessibilità ai dispositivi di trattamento e dispersione esistenti, per le verifiche delle autorità preposte al controllo;
- g) La ditta dovrà predisporre un programma ciclico di monitoraggio della qualità delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia inviate allo scarico. La ditta dovrà conservare un quaderno delle analisi periodiche delle acque reflue in esame, campionate con frequenza almeno annuale, in occasione di precipitazioni che ne consentano il prelievo;
- h) Qualora dopo accertamento analitico risulti che il dispositivo di trattamento adottato sia tale da non garantire idonei standard qualitativi, dovranno essere adottati altri dispositivi tali da riservare ai reflui un trattamento più spinto (per es. carboni attivi), per la salvaguardia del recettore;
- i) i prelievi e le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuati a cura di ARPA o da altro Laboratorio Certificato, fermo restando che le spese complessive del prelievo di campioni e delle analisi saranno a carico del concessionario. I referti delle analisi dovranno essere trasmessi, insieme all'istanza di rinnovo, all'Autorità Concedente;
- j) Periodici lavori di manutenzione e pulizia della rete idrica di scarico;
- k) Periodici lavori di manutenzione dei sistemi depurativi presenti (almeno annualmente): controllo ed eventuale sostituzione dei filtri a coalescenza, svuotamento dei sedimenti, ecc.); gli interventi manutentivi effettuati dovranno essere annotati su apposito quaderno, conservato per eventuali controlli in merito; I rifiuti risultanti dalla pulizia/manutenzione dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia (D.L.vo 152/06 e s.m.i.).
- l) I quaderni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione dell'autorità di controllo in caso di ispezione.
- m) Ai sensi delle norme tecniche regionali e statali fra il punto di scarico ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri;
- n) Ai sensi delle norme tecniche regionale di cui alla DGR 05/04/06 nr. 8/2318 e della Deliberazione CITAI – allegato 5 – punti 5 e 7 , la distanza tra il fondo del pozzo perdente ed il massimo livello della falda non deve mai essere inferiore ad 1 metro;
- o) Come previsto dall'art.5, comma 1 del R.R. 4/2006, tutte le superfici scolanti dell'insediamento dovranno essere impermeabilizzate;
- p) Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà avvenire entro le 96 ore successive all'evento meteorico;

- q) E' fatto divieto di effettuare deposito di materie prime, rifiuti o quant'altro possa costituire pericolo di contaminazione della falda acquifera in aree esterne sottoposte a dilavamento atmosferico e non presidiate da idonei bacini di contenimento;
- r) Tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni tali da limitare fenomeni di inquinamento; a tale scopo i materiali o i rifiuti che possono rilasciare per dilavamento sostanze tossiche, nocive, corrosive o comunque potenzialmente inquinanti dovranno essere tenuti al riparo dalle precipitazioni atmosferiche e, in caso di sversamenti accidentali, si dovrà procedere al loro contenimento con idonei prodotti, nonché dovrà essere eseguita immediatamente la pulizia delle superfici interessate utilizzando eventualmente allo scopo idonei materiali assorbenti;
- s) Qualsiasi modifica della rete fognaria, al processo di formazione dello scarico e/o della titolarità dello scarico, dev'essere preventivamente autorizzata dalla Città Metropolitana di Milano e comunicata al Comune territorialmente competente;
- t) Dovranno essere eseguite le prescrizioni del D.lgs 152/06 e s.m.i. evitando, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, ogni rischio di inquinamento dell'acqua, del suolo e sottosuolo evitando altresì ogni danno e pericolo per l'incolumità e la sicurezza della collettività e degli addetti;
- u) Dell'avvenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale degli eventuali sistemi di trattamento, il soggetto responsabile dovrà darne informazione all'Autorità concedente.
- v) Il presente documento non costituisce a nessun titolo certificato di collaudo delle opere da realizzare o realizzate, si basa su quanto descritto nella planimetria (Tav. Allegato 1 del Dicembre 2016) e relazioni presentate a corredo dell'istanza.

6. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

◦ RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI

- **D.lgs. 152/2006** *"Norme in materia ambientale"*;
- **L.r. 26/2003** *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"*;
- **R. R. n. 3/2006** *"Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"*
- **R. R. n. 4/2006** *"Disciplina dello smaltimento delle acque di primapioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"*
- **Circolare regionale 16 aprile 2009 n. 5** *"Indicazioni alle Province in ordine all'adeguamento degli scarichi in atto degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a cinquanta abitanti equivalenti alle disposizioni dell'art. 8, comma 2, del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3"*

◦ **PRESCRIZIONI GENERALI**

1. art. 101 c. 3) 4) 5) art. 113 c. 4) art. 124 c. 10) art. 129 c. 1) art. 130 c. 1) 2) 3) art. 137 c. 1) 2) 3) 8) 11) Dlgs 152/2006;
2. comunicazione alla Città metropolitana di Milano, entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il titolare dello scarico ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi non conformità che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;
3. comunicazione alla Città metropolitana di Milano di eventuale superamento dei limiti di legge; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto;
4. divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita.

Il Responsabile del procedimento

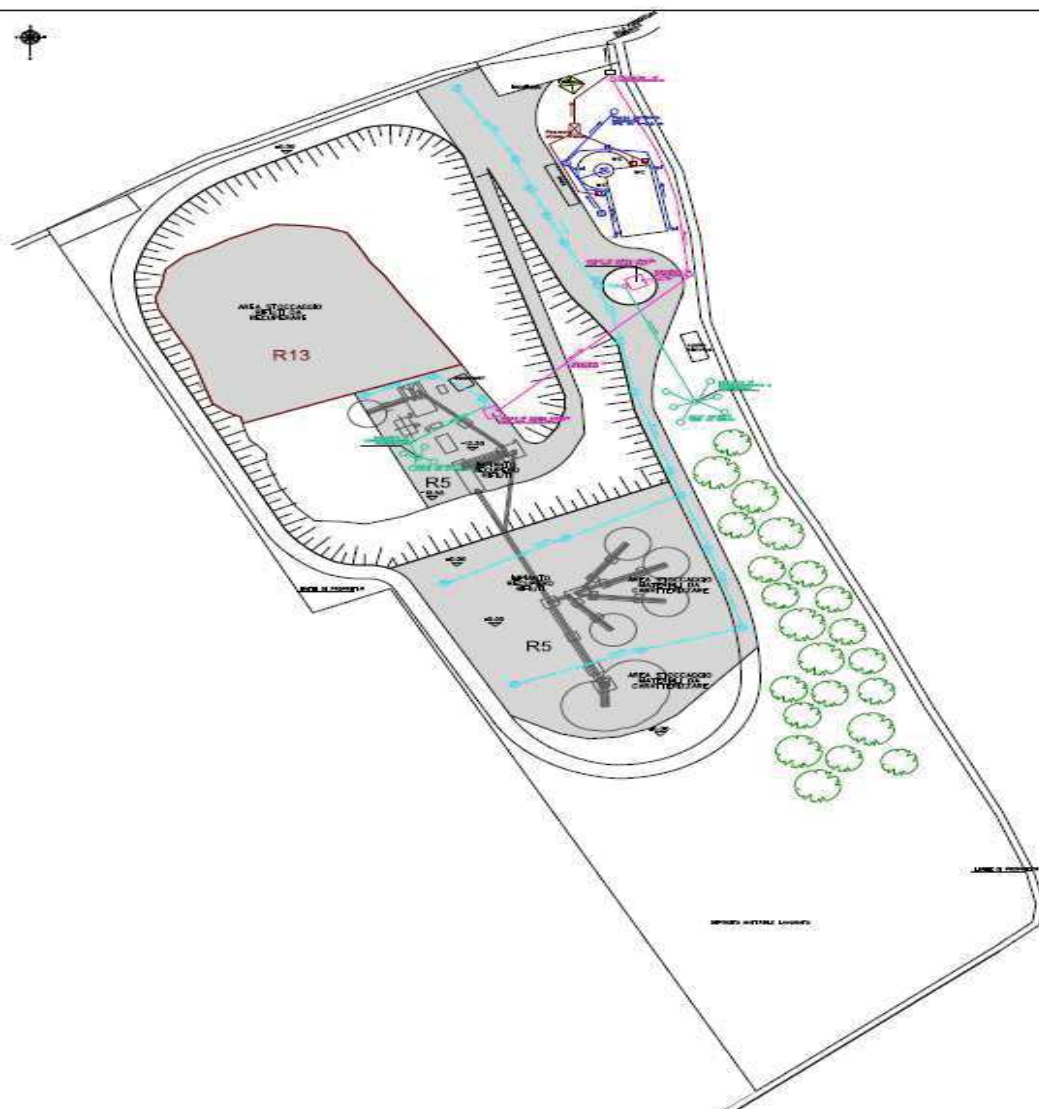
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE REFLUE
Dott.sa Susanna Colombo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegato: planimetria

COMMITTENTE		
LEGNANO ECOTER S.r.l.		
OGGETTO		
Rinnovo con variante non sostanziale dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006		
UBICAZIONE		
Legnano (MI), via Privata Treviso n. 27		
OGGETTO		
Planimetria comprensiva del progetto di adeguamento delle pavimentazioni e della raccolta delle acque meteoriche		
FILET	SCALAT	A. GENA ET
	1:500	Dott.ssa Monica Lomazzi
DATA	PALEGGATO	
28 gennaio 2019	1	
		RESPONSABILE TECNICO
		Ing. Emanuele Orsi
		LA DITTA

LEGENDA	
	Rete acque meteoriche di scarico area di intervento/produzione
	Rete acque meteoriche di foglio sfogo
	Rete acque meteoriche di recupero sfogo
	Reti acque meteoriche di foglio
	Reti acque meteoriche di foglio
	Area di intervento/produzione recupero di rifiuti speciali non pericolosi (art. 208 del D.Lgs. 152/2006)
	Collettori
	Pozzetti di raccolta e smaltimento





AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

DATA 09/08/2017

PROT. N. 13008

FASC. 6.3\2017\11

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	LEGNANO ECOTER S.R.L.
Indirizzo Sede Legale	ARLUNO (MI), VIA POGLIANO N. 110
Indirizzo Impianto	LEGNANO (MI), VIA PRIVATA TREVISO N. 27
Attività	<i>Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione</i>
Gestore dell'Impianto	Sig. Renzo Pravettoni in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante dell'Impresa

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

1.1. L'Impresa dichiara di svolgere l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione mediante attività R13 e R5. In particolare la messa in riserva consiste nello stoccaggio temporaneo dei rifiuti in un'area pavimentata, ben circoscritta e destinata esclusivamente a questo tipo d'attività; all'interno di tale area i rifiuti addotti mediante automezzi vengono scaricati, controllati, movimentati mediante pala meccanica ed accumulati. Le operazioni di recupero di materiali inerti sono eseguite con un impianto di frantumazione.

L'insediamento risulta costituito da una superficie totale coperta pari a 575 mq, nonché una superficie scoperta pari a circa 43.243 mq, di cui impermeabilizzata pari a 13.750 mq e non impermeabilizzata pari a 29.493 mq.

1.2. L'Impresa in data 04.07.2016 (Prot. Uff. Ambito n. 9244) ha presentato all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale un progetto di adeguamento della rete fognaria interna al R.R. n. 4/2006 - al fine di ottemperare alla prescrizione n. 4 contenuta nel titolo autorizzatorio agli scarichi in pubblica fognatura, rilasciato ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 in data 12.02.2014 (R.G. 45/2014) - che prevede in particolare che l'area dell'insediamento venga suddivisa in:

- area A1 (5.700 mq) corrispondente alla messa in riserva dei rifiuti da recuperare e parte dell'impianto di recupero rifiuti, compresa la rampa di accesso a tale area;
- area A2 (8.050 mq) corrispondente a parte dell'impianto di recupero rifiuti, compresa la viabilità d'ingresso e accesso a tale piazzale;
- area corrispondente alla pesa e uffici.

Sia l'area A1 che l'area A2 sopra descritte verranno provviste ognuna, di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche con le seguenti caratteristiche:

- le acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali verranno convogliate in un sistema munito di pozzetto deviatore collegato ad una vasca di accumulo delle acque

meteoriche di prima pioggia, che per l'area A1 è di 28,5 mc e per l'area A2 è di 40,25 mc.

- una volta raggiunto il volume un otturatore a galleggiante chiude l'ingresso delle vasche, deviando così i volumi in eccesso (seconde piogge) in dispersione locale tramite l'utilizzo di 10 pozzi perdenti;
- le acque meteoriche di prima pioggia, tramite pompa di sollevamento, verranno recapitate in rete fognaria pubblica nel punto di scarico con codice *STISI*, come indicato in relazione tecnica, 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica alla portata media oraria di 1 l/sec per ettaro di superficie scolante;
- il sistema è dotato di sensore di pioggia.

Al medesimo punto di allacciamento *STISI* vengono convogliate le acque reflue civili provenienti dai servizi igienici degli uffici.

Le acque meteoriche decadenti dai piazzali e pluviali dell'area pesa e uffici, verranno raccolte in un'unica linea e smaltite localmente tramite dispersione in pozzo perdente già esistente.

Con nota del 29.08.2016 (Prot. Uff. Ambito 12296) l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, sentito il Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A. (Prot. Uff. Ambito n. 11888 del 16.08.2016), ha approvato il progetto sopra descritto.

- 1.3. L'approvvigionamento idrico dichiarato avviene per mezzo di pubblico acquedotto ed è pari a circa 1.000 mc/anno, il cui utilizzo è così suddiviso:
 - a) usi domestici 60 mc/anno;
 - b) circa 40 mc/anno di acqua, utilizzata a seguito nebulizzazione presso l'impianto frantumazione, con il compito di abbattere i residui polverosi;
 - c) circa 900 mc/anno di acqua utilizzata nel sistema di irrigazione automatica dei circa 5.000 mq della superficie pavimentata con finalità di abbattimento polveri dovute al transito di automezzi e mezzi d'opera. Il sistema di irrigazione è temporizzato in modo da evitare ristagni. L'Impresa dichiara che tale sistema è stato installato a seguito di prescrizione determinata dalla delibera della giunta Regionale n. 9698 allegato 'B' 05.07.2002 che obbliga l'irrigazione delle superfici interne di transito e stallo e che lo stesso non genera reflui.
- 1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata *"Allegato: 1 ed avente ad oggetto "Planimetria comprensiva del progetto di adeguamento delle pavimentazioni e della raccolta delle acque meteoriche" del Dicembre 2016"*.

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 28.04.2017 (Prot. n. 8987) trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 02.05.2017 (Prot. Uff. Ambito n. 6722), limitatamente alle acque meteoriche di prima pioggia *"a fronte del fatto che l'Impresa non dichiara alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare"*

valutazioni circa l'influenza che tale operazione eserciterebbe sul sistema di raccolta e trattamento", il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.

- 2.2. Ritenuto pertanto che il presente titolo debba autorizzare unicamente lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia salvo che l'Impresa nell'ottemperare alla prescrizione di cui al punto n. 3.13 chieda un aggiornamento dell'autorizzazione.
- 2.3. Vista la nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741) nella quale ha convenuto di non dover esprimere alcun parere per lo scarico di acque meteoriche provenienti da qualsiasi tipologia di attività.
- 2.4. Lo scarico in fognatura delle acque meteoriche dovrà essere esercitato in osservanza a quanto indicato nell'art. 108 del D.Lgs. 152/06, compatibilmente con la succitata nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741).
- 2.5. Le acque meteoriche di prima pioggia, in quanto relative alle superfici scolanti costituenti *pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi* sono soggette, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del R.R. n. 04/2006, alla disciplina dello smaltimento stabilita in materia dal Regolamento citato.
- 2.6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del R.R. n. 4/2006 le acque di lavaggio delle superfici scolanti interessate dalla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima regolamentazione di queste ultime.
- 2.7. Gli scarichi dei servizi igienici sono da considerarsi all'origine acque reflue domestiche, così come definite dall'art. 74, comma 1, lettera g) del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dall'art. 5, comma 1 del R.R. 3/06 e sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107, comma 2 e 124, comma 4 del citato D.lgs. 152/06 s.m.i., purché siano esercitati nel rispetto del *"Regolamento del servizio idrico integrato"*.
- 2.8. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.9. L'Impresa Legnano Ecoter S.r.l. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Privata Treviso n. 27 nel Comune di Legnano (MI).
- 2.10. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di Amiacque S.r.l. - gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. **L'Inizio dei lavori di realizzazione delle opere in progetto dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio del provvedimento autorizzativo e la fine dei lavori dovrà avvenire entro tre anni dall'inizio degli stessi. Occorrerà comunicare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - gruppo Cap Holding S.p.A., per mezzo di idonea certificazione a firma di tecnico abilitato, la data di fine lavori e la conformità dei lavori al succitato progetto approvato, corredata da elaborato grafico “as built”.**
- 3.2. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico con il codice ST1S1, indicato nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione.
- 3.3. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia di cui al punto 3.2 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel *Regolamento del servizio idrico integrato*.**
- 3.4. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del “*Regolamento del servizio idrico integrato*” che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.5. **Nella realizzazione delle opere previste nel progetto di cui al punto 3.1 dovrà essere previsto quanto di seguito:**
 - lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia raccolte da apposite vasche a tenuta, dimensionate in modo da contenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia), dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm;
 - la rete di fognatura interna all'insediamento deve essere dotata di idonei pozzetti di campionamento dei reflui nei punti indicati nell'allegato 1 del “*Regolamento del servizio idrico integrato*”. I pozzetti di campionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite nell'allegato 3 del “*Regolamento del servizio idrico integrato*”.
 - le superfici scolanti di pertinenza dell'impianto recupero e stoccaggio rifiuti, dovranno essere pavimentate mediante l'utilizzo di idonei materiali tali da garantirne la totale impermeabilizzazione.

- 3.6. **Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.**
- 3.7. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.
- 3.8. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 3.9. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - gruppo Cap Holding S.p.A. ogni interruzione dell'attività degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.10. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.11. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti di misura, in alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata, comunque sia tutti i punti di approvvigionamento idrico dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione.
- 3.12. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.13. **Il Gestore dell'impianto entro 30 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, qualora debba scaricare in pubblica fognatura i reflui derivanti dall'attività di lavaggio delle superfici scolanti, dovrà inoltrare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale nonché al Gestore Amiacque S.r.l. gruppo Cap Holding Spa, una relazione integrativa rispetto a quella presente agli atti, che dettagli la menzionata attività di lavaggio e contestualmente fare istanza di aggiornamento del titolo affinché l'Autorità possa rettificare il titolo già emesso autorizzando altresì le acque di lavaggio delle aree esterne. Trascorsi i 30 giorni senza che l'Impresa abbia**



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

adempiuto a quanto prescritto, l'attività di lavaggio delle aree esterne si intenderà come non esercitata.

- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.19. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.20. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – *Allegato: 1 ed avente ad oggetto "Planimetria comprensiva del progetto di adeguamento delle pavimentazioni e della raccolta delle acque meteoriche" del Dicembre 2016* - devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.21. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di Amiacque S.r.l. - gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di Amiacque S.r.l. - gruppo Cap Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Legnano (MI) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta

email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis

email: s.cillis@atocittametropolitanadimilano.it – Tel. 02/710493.46

[illegible]